



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000336 del 27/11/2019

*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

**VISTO** in particolare l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** l'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;



**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il decreto ministeriale n. 161/2012, recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Interporto della Toscana Centrale S.p.A. per il progetto dell’“Ampliamento dell’Interporto della Toscana Centrale” con nota prot. 1162 del 16 dicembre 2014, acquisita al prot. DVA-2014-41870 del 19 dicembre 2014;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 16 dicembre 2014 sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportate alle pagine 4, 5 e 6 del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2364 del 21 aprile 2018;

**PRESO ATTO** che i pareri pervenuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017,



risultano coordinati nel parere della Regione Toscana espresso con deliberazione di Giunta regionale n. 1478 del 27 dicembre 2017;

**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 15) "Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione" dell'Allegato II alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede l'espansione dell'attuale interporto, attualmente interamente localizzato nel territorio del Comune di Prato (PO), su un'area di superficie complessiva di circa 221.000 mq localizzata nel territorio del Comune di Campi Bisenzio (FI) mediante interventi edilizi, opere di urbanizzazione, oltre all'estensione del ramo ferroviario a servizio dello stesso ed alla realizzazione del collegamento stradale tra il quartiere "il Rosi" e Via Parco Marinella. È prevista altresì la sistemazione idraulica dell'area;

**CONSIDERATO** che l'area di progetto non ricade in aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima, in un'area collinare posta a nord del sito medesimo, vi è il Sito di Interesse Comunitario e Sito di Importanza Regionale ambiente naturale SIC-SIR "La Calvana" (IT 5150001);

**CONSIDERATO** che il Proponente ha provveduto a redigere uno studio per la valutazione d'incidenza con verifica a livello di screening, secondo il quale si ritengono oggettivamente improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000 e pertanto non considera necessario procedere al successivo step previsto dalla guida metodologica comunitaria;

**PRESO ATTO** che, come si evince degli allegati pareri, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto non significativi gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

**ACQUISITO** il parere n. 2364 del 21 aprile 2017 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, "considerato che gli aspetti ambientali connessi alla componente Ambiente Idrico, Suolo e Sottosuolo di cui alla richiesta d'integrazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fa propria la richiesta della Regione Toscana, non hanno trovato al momento un riscontro nella documentazione integrativa trasmessa da Proponente", "valutato pertanto che non sussistono le condizioni per poter pervenire al parere di compatibilità ambientale del progetto in oggetto" ha ritenuto di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto "Ampliamento Interporto della Toscana centrale", ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. DVA-2017-0010219 del 2 maggio 2017 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. | 215191U1X|C|0101918|

all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda concedendo i termini per presentare osservazioni;

**VISTA** la nota prot. 455 del 23 agosto 2017, acquisita al prot. DVA-19540 del 31 agosto 2017 con la quale la società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., dopo aver chiesto ed ottenuto una sospensione dei termini, ha trasmesso osservazioni sul parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2364 del 21 aprile 2017 oltre a documentazione integrativa;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2701 del 6 aprile 2018, assunto al prot. DVA-2018-0008685 del 16 aprile 2018;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. DVA-2018-0010614 del 8 maggio 2018 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS chiarimenti sull'interpretazione della prescrizione n. 2 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2701 del 6 aprile 2018, attinente alla gestione delle terre e rocce da scavo e di valutare l'opportunità di attribuire all'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la verifica di ottemperanza alle condizioni nn. 3 e 6 del suddetto parere n. 2701 del 6 aprile 2018;

**ACQUISITO** il parere n. 2748 dell'8 giugno 2018, assunto al prot. DVA-2018-13370 del 11 giugno 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha modificato la condizione ambientale n. 2 ed ha ritenuto che "per quanto riguarda le prescrizioni nn. 3 e 6, per la funzione di ente vigilante sia opportuno il coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali";

**RITENUTO** pertanto di modificare, nel presente decreto la citata prescrizione 2 ed il soggetto individuato per la verifica di ottemperanza alle citate prescrizioni n. 3 e n. 6 del parere n. 2701 del 6 aprile 2018, sulla base di quanto previsto al riguardo nel successivo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2748 dell'8 giugno 2018;

**VISTE** le note interlocutorie tra il Capo di Gabinetto e la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ed il conseguente parere n.3010 del 24 maggio 2019 con cui si è espressa la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere n.3010 del 24 maggio 2019, assunto al prot. DVA-2019-13685 del 29 maggio 2019, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, conferma di fatto il quadro prescrittivo del precedente Parere CTVA n. 2748 del 8 giugno 2018;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Regione Toscana espresso con delibera di Giunta regionale n. 1478 del 27 dicembre 2017, assunto al prot. DVA-2018-0000089 del 3 gennaio 2018;



**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 18369 del 9 luglio 2018, assunto al prot. DVA-2018-0015704 del 9 luglio 2018;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2364 del 21 aprile 2017, costituito da 14 pagine;
- b) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2701 del 6 aprile 2018, costituito da n. 64 pagine;
- c) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2748 dell'8 giugno 2018, costituito da n. 6 pagine;
- d) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3010 del 24 maggio 2019, costituito da n. 8 pagine;
- e) il parere dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 18369 del 9 luglio 2018, costituito da n. 10 pagine;
- f) il parere positivo con prescrizioni della Regione Toscana espresso con delibera di Giunta regionale n. 1478 del 27 dicembre 2017, costituito da n. 121 pagine;

**VISTA** la nota DVA-int-17053 del 2 luglio 2019 e la nota prot. DVA-int- 17376 del 5 luglio 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e), della legge n. 241/1990 e s.m.i., ed il dirigente della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)*

1. La compatibilità ambientale del progetto "Ampliamento dell'Interporto della Toscana Centrale" nei Comuni di Prato (PO) e di Campi Bisenzio (FI)", presentato dalla Società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

### Art. 2

#### *(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2701 del 6 aprile 2018, così come modificate dal parere n. 2748 dell'8 giugno 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.



### Art. 3

#### *(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 18369 del 9 luglio 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Art. 4

#### *(Condizioni ambientali della Regione Toscana)*

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 1478 del 27 dicembre 2017, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### Art. 5

#### *(Verifiche di ottemperanza)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, limitatamente alle prescrizioni n. 3 e n. 6, e all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientale poste nella delibera di Giunta della Regione Toscana è la regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][V][X][C][10][10][9][8]


**Art. 6**

**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all'ISPRA, all'ARPA Toscana ed alla Regione Toscana, la quale provvede a portarlo a conoscenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, dei comuni attraversati dall'opera e delle altre amministrazioni interessate.
2. Il Proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere della Regione Toscana ed al parere del Ministero per i beni e le attività culturali, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI E PER IL TURISMO

Dario Franceschini





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*  
GABINETTO

MIBAC-UDCM  
GABINETTO  
0031742-25/11/2019  
Cl. 06.01.00/1452

Al Capo di Gabinetto  
Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione generale per le  
valutazioni e le autorizzazioni  
ambientali  
Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA


Alla Direzione generale archeologia,  
belle arti e paesaggio  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di  
"Ampliamento dell'Interporto della Toscana Centrale, nel Comune di Prato e nel Comune di  
Campi Bisenzio (FI)", presentato dalla Società Interporto della Toscana centrale S.p.A..

Con riferimento alla vostra documentata nota prot. n. 0025276/UDCM del 13  
novembre 2019, si restituisce firmato dall'On. Ministro lo schema di decreto di pronuncia di  
compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto schema di decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e  
monitoraggio, anche all'Ufficio legislativo di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO  
prof. Lorenzo Casini



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0026518 UDCM del 27/11/2019